



TRIBUNALE DI VASTO

Il Tribunale di Vasto, Settore Civile, riunito in Camera di consiglio e composto dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Dr. Michele Monteleone | Presidente relatore |
| - Dr. Italo Radoccia | Giudice |
| - Dr. Pasquale Fabrizio | Giudice |

all'esito dell'udienza del 15.01.2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

nel procedimento R.G. n. /2024 promosso dal creditore

 , in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti;

avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo;

avverso il provvedimento di parziale rigetto della domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale Proc. R.G. n. /2024 della

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 10.09.2024, ha proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale della nella parte in cui era stata ammessa in via chirografaria per complessivi euro 57.062,61, con esclusione della chiesta prededuzione per euro 14.002,12, a titolo di credito per forniture di merce a favore della medesima (fatture: n. del ; n. del ; n. del), sorto successivamente al decreto del 22.05.2023 di apertura, in favore della , della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale (Procedimento Unitario R.G. n. /2022).

Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, il curatore non si è costituito in giudizio ex art. 128 CCII e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.

Con memoria depositata in data 3.01.2025, tuttavia, il curatore, non costituito ritualmente, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria osservando che, ai fini del riconoscimento della prededuzione, si sarebbe dovuto trattare di crediti relativi alla fornitura (di beni) *“necessaria e indispensabile ovvero infungibile e strettamente strumentale per la continuazione dell’attività aziendale”*, chiedendone, pertanto, il rigetto.

La controversia, vertendo su questioni di diritto, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti; cosicché, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio al fine di decidere in merito all’opposizione e la stessa è giunta all’odierna decisione.

L’opposizione è fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento.

Al fine di accertare la natura prededucibile del credito in questione, occorre muovere dall’art. 6 CCII, che elenca specificamente le condizioni per la ricorrenza del rango di prededucibilità dei crediti e dalla previsione espressa di cui al comma 1 lett. d), che riconosce la prededucibilità per *“i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa”*. Tale precetto normativo va letto in combinato disposto con l’art. 46, co. 1 e co. 4 CCII, che specifica quali sono gli effetti da riconoscersi alla domanda di accesso al concordato preventivo: *“1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e fino al decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci. [...] 4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili”*.

Orbene, dalla lettura delle norme in esame è possibile desumere che nella categoria degli atti legalmente sorti vadano compresi i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore, dopo la domanda di cui agli artt. 40 o 44 CCII e i crediti sorti per effetto della continuazione dei contratti pendenti; mentre, la locuzione *“atti legalmente compiuti”* rimanda al concetto della «legalità» degli atti, dai quali possono sorgere i crediti prededucibili, che presuppone la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel novero degli *“atti legalmente compiuti”* possono riannoverarsi sia l’atto di ordinaria che quello di straordinaria amministrazione purché, tuttavia, l’imprenditore, in questo secondo caso, abbia ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del tribunale o del giudice delegato. Lo stesso legislatore, nella Relazione

illustrativa del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con riguardo all'art. 46, contempla che *"nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la decisione del Tribunale sull'apertura del concordato il debitore è soggetto ad un regime di spossessamento c.d. "attenuato", in quanto può continuare ad esercitare l'impresa ma non può compiere autonomamente gli atti di straordinaria amministrazione (anche se urgenti), se non previa autorizzazione del Tribunale (o del giudice delegato in seguito all'apertura). Il debitore deve dunque presentare apposita domanda al Tribunale, fornendo anche adeguate informazioni sul piano (se non è stato ancora depositato). Nel caso in cui l'atto sia stato compiuto in forza di una specifica autorizzazione del Tribunale (o del giudice delegato, in seguito all'apertura), l'eventuale credito che ne deriva è espressamente qualificato come prededucibile. Se tali atti sono comunque compiuti senza preventiva autorizzazione del Tribunale (o del giudice delegato, in seguito all'apertura) essi saranno invece inopponibili ai creditori in una successiva ed eventuale liquidazione giudiziale ed in ogni caso, se il debitore ha richiesto la concessione di un termine per la presentazione del piano e della proposta (art. 44), il Tribunale è tenuto a revocare il decreto di concessione dei termini. La norma vale anche per l'acquisizione, da parte dei creditori, di titoli di prelazione efficaci nei confronti dei creditori anteriori"*.

Quindi, per quel che riguarda il riferimento alla "legalità" degli atti, dai quali possono sorgere crediti prededucibili (gli atti "legalmente compiuti dal debitore" di cui fa menzione l'art. 46 CCII), secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'atto "legalmente compiuto" è l'atto di ordinaria amministrazione, ovvero l'atto di straordinaria amministrazione, che abbia ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Tribunale, a mente degli articoli 46, comma 1 e 94, comma 2 CCII.

In costanza di concordato preventivo, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dal debitore, sempre a condizione che siano in linea con la gestione normale dell'impresa e non pregiudichino gli interessi dei creditori. Questi atti comprendono, come noto, operazioni quotidiane necessarie per il funzionamento dell'azienda (come pagamenti dei fornitori, gestione delle risorse), attività di conservazione, ovvero interventi che migliorano e preservano il patrimonio aziendale (come la manutenzione degli impianti e delle attrezzature) e, infine, contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, indispensabili per il funzionamento dell'attività.

E', quindi, opportuno precisare che gli atti di ordinaria amministrazione consentiti al debitore durante il concordato in continuità per la gestione del patrimonio, meritevoli del rango di prededucibilità concordataria, devono risultare sì necessari a consentire la continuità dell'attività aziendale e la corretta gestione del patrimonio del debitore ma la necessità rileva, inoltre, nel senso che essi debbano dimostrarsi pertinenti all'attività svolta dall'azienda e non ultronei rispetto

all'attività in questione; se così non fosse, si finirebbe per impedire all'imprenditore (debitore) il compimento di qualsiasi atto di ordinaria amministrazione durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio e la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Dalla lettura in combinato disposto degli artt. 6 lett. d) e 46 IV co. CCII, si ricava che la preferenza afferisce all'obbligazione non perché sia meritevole la fonte, ma perché è meritevole la ragione per la quale l'obbligazione si è formata, vale a dire la continuazione dell'attività, intesa quale continuità diretta: ad essere tutelati sono i terzi che, a fronte di un imprenditore in crisi, con domanda iscritta al registro delle imprese "...sono incentivati a fornirgli beni o servizi funzionali alla sopravvivenza della sua attività commerciale ..." (così, come *obiter dictum*, le SS.UU della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 42093 del 31.12.2021).

Del resto, senza l'incentivo del rango prededucibile del credito a favore dei terzi, che continuino a fornire bene e servizi all'impresa in crisi, lo strumento del concordato in continuità diretta avrebbe ben poche possibilità di successo.

Un altro aspetto rilevante riguarda il contenuto del comma 2 dell'art. 6 CCII, come novellato dal Decreto Correttivo (D.Lgs 136/2024), che ha recepito il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui "*la prededuzione opera al momento dell'apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure*".

La novella ha consentito, così, di superare il problema della eventuale distanza temporale tra le procedure, ove cioè non vi sia immediata consecuzione delle stesse; per l'effetto ne deriva una nozione sostanziale di prededuzione, che diventa una caratteristica del credito, che si genera nel procedimento (in questo caso concordatario), ma finisce per contraddistinguere definitivamente la posizione creditizia.

Come noto, secondo l'attuale assetto giurisprudenziale, affinché possa riconoscersi la *consecutio procedurarum* è necessario verificare se le procedure coinvolte abbiano affrontato la stessa situazione di crisi; detto altrimenti, occorre valutare "*partendo da un dato cronologico per passare, poi, ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico, se l'imprenditore, nell'eventuale iato temporale fra le procedure susseguitesì fra loro, sia intervenuto fattivamente nella gestione dell'impresa ed abbia variato la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale, introducendo elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari*" (Così Cassazione civile, n. 15724 del 11.06.2019)

Quindi, la prededuzione assume rilievo nell'eventuale procedura concorsuale o esecutiva che, in ipotesi, segua ad una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche all'esito del percorso di composizione negoziata e incide, sull'ordine dei pagamenti, allorquando si materializza il concorso tra i creditori: ovviamente, non si applica indistintamente a tutti i crediti che sorgono durante una procedura concorsuale, ma solo a quelli che soddisfano gli specifici requisiti finora elencati e deve sussistere continuità sostanziale nella situazione di crisi tra le diverse procedure.

Facendo ora applicazione dei suddetti principi al caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso è possibile ritenere che il credito in questione rientri a pieno titolo tra i crediti sorti nel corso della procedura di concordato in continuità diretta (aperta dal Tribunale in data 22.05.2023), costituendo il corrispettivo delle forniture finalizzate ad approvvigionare la società in crisi del materiale e/o dei prodotti funzionali alla prosecuzione in continuità dell'attività di pressofusione e, nella specie, la fornitura *"ha avuto ad oggetto i seguenti materiali/prodotti tutti incontestabilmente legati all'attività di pressofusione (senza pretesa di esaustività): acqua pretrattata per torrette raffreddamento (fatture 738/2023 e fattura 850/2023, docc. n. 11 e 13), lubrificanti industriali per pistoni ("Fondsint olio pistoni" fattura 738/2023, doc. sub 11), pistoni, grassi e paste protettive (fattura 738/2023, doc. sub 11), graniglia (fattura 849/2023)"* (cfr. pag. 6 ricorso in opposizione allo stato passivo), come previsto nella proposta di concordato in continuità aziendale del 28.03.2024, circostanza questa non contestata dal Curatore.

Pertanto, la fornitura in questione rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, essendovi attinenza tra il materiale fornito e il tipo di attività autorizzata alla società debitrice durante la procedura del concordato preventivo in continuità.

Inoltre, dalla documentazione prodotta (cfr. docc. 11-13 allegati al ricorso per insinuazione al passivo, prodotti sub doc. 1, allegato al ricorso in opposizione) il credito di € 14.002,12, rinveniente dalla fatture 738/2023, 849/2023 e 850/2023, rientra a pieno titolo tra i crediti sorti nel corso della procedura di concordato in continuità diretta, costituendo il corrispettivo delle forniture finalizzate ad approvvigionare la società in crisi (la del materiale e/o dei prodotti funzionali alla prosecuzione in continuità dell'attività di pressofusione, come previsto nel piano di concordato.

Risulta inconferente, inoltre, l'osservazione del Curatore secondo cui il creditore istante non avrebbe provato il *“vantaggio recato alla procedura concorsuale, senza il quale il soddisfacimento dei creditori avrebbe avuto una prospettiva di più basso profilo”*; né ha rilievo che la società creditrice *“non risulta nell’elenco dei fornitori strategici riportati nel piano di concordato preventivo in continuità”*, essendo tale elemento trascurabile in ragione del fatto che l'inclusione del credito tra i fornitori strategici, spiega valore ai soli fini obbligatorietà del concordato (eventualmente omologato) per i creditori anteriori rispetto alla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di accesso, ai sensi dell'art. 117 CCII; da tanto scaturisce la rilevanza ai fini della votazione per il calcolo della maggioranza prevista dalla legge, come specificato nella stessa Relazione integrativa, svolta dal Commissario Giudiziale, ex art. 105 CCII in data 10.09.2023 (cfr. pagg. 14-15 doc. 4-bis, allegato in atti).

In conclusione, i crediti in questione, sorti per effetto degli atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti dal debitore dopo la domanda di ammissione alla procedura concordataria in continuità, sono prededucibili.

Quanto alle spese, la novità e la obiettiva incertezza della questione di diritto trattata giustifica, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., la integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vasto, nella composizione collegiale sopra indicata, così provvede: accoglie l'opposizione;

- ammette, per l'effetto, il creditore opponente al passivo della liquidazione giudiziale proc. n. 8/2024 per l'importo di € 14.002,12, in prededuzione, ex artt. 6 co 1, lett. d) CCII e 46 co. 4, CCII;
- conferma l'ammissione al passivo per l'importo di € 37.449,96 per sorte capitale ed € 5.610,53 a titolo di interessi, in via chirografaria;
- ordina al curatore di annotare il presente provvedimento in calce allo stato passivo;
- compensa integralmente le spese della presente fase del giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, avendo cura di notificare il presente decreto al curatore.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29.01.2025

Presidente relatore

Michele Monteleone

**Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con il contributo scientifico e la collaborazione della Dr.ssa Maria Luana Fedele, funzionario UPP*

